



Comune di Casorate Primo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 29.6.2010

COMUNE DI CASORATE PRIMO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri Comunali.

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal D.Lgs. 267/00.
2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla adozione della relativa deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio.

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio.

1. Nella prima seduta convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 267/00, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - esame della condizione degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente;
 - nomina della Commissione elettorale.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 – Composizione.

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo già esistente in Consiglio e corrispondente ad un'altra lista che abbia partecipato alle elezioni amministrative comunali.

Art. 4 bis - Costituzione del gruppo misto.

1. I Consiglieri che chiedano di non fare più parte del Gruppo Consiliare collegato alla lista in cui sono stati eletti senza formulare la dichiarazione di appartenenza ad uno degli altri Gruppi Consiliari preesistenti in Consiglio verranno, in tale ipotesi, inquadrati unitariamente - ed indipendentemente dal Gruppo Consiliare di provenienza - come appartenenti ad un Gruppo Consiliare, che dovrà essere inderogabilmente denominato gruppo misto.
2. Non è in nessun caso ammessa la costituzione di un gruppo consiliare che non corrisponda ad una lista presentata e che abbia eletto Consiglieri alle elezioni amministrative comunali, con l'unica eccezione del Gruppo misto di cui al comma 1.

Art. 5 – Costituzione.

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del Capo Gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I Gruppi Consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-Gruppo.

Art. 5 bis - Nomina del capo gruppo del gruppo misto.

1. Con riferimento al Gruppo Misto, la designazione del Capo Gruppo deve avvenire a maggioranza entro il decimo giorno dalla sua costituzione.
2. Nel caso di ingresso di un nuovo componente, dovrà procedersi alla conferma o alla designazione di un nuovo Capo Gruppo entro il decimo giorno dall'ingresso stesso.
3. Nelle more della comunicazione, o qualora non si raggiunge la maggioranza all'interno del gruppo, assume la qualità di Capo Gruppo il componente del Gruppo Misto che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza alle elezioni amministrative comunali immediatamente precedenti.

Art. 6 – Presa d'atto del Consiglio.

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capi-Gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 – Conferenza dei Capi-Gruppo.

1. La conferenza dei Capi-Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Commissioni di controllo o di garanzia.

1. Il Consiglio, a mente degli artt. 16 e 17 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme che seguono.
3. A norma dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, la Presidenza delle Commissioni deve essere attribuita ad un Consigliere di opposizione.
4. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 9 - Insediamento.

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età..

Art. 10 - Convocazione.

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11 - Funzionamento - Decisioni.

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 12 - Partecipazione del Sindaco.

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori possono essere eletti nelle commissioni.

Art. 13 - Segreteria - Verbalizzazione.

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Assegnazione affari.

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 15 - Indagini conoscitive.

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art 16 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni di controllo, d'inchiesta e di indagine sono di norma segrete, salvo che, con motivata decisione, venga, di volta in volta, diversamente stabilito.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17 - Sede riunioni.

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 18 - Sessioni.

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni che seguono.
2. Si riunisce in sessione ordinaria per: 1) l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale; 2) l'approvazione del rendiconto, 3) la ricognizione sullo stato di attuazione: dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, 4) per la variazione di assestamento generale al bilancio
3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 19 - Convocazione.

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale; ovvero anche a mezzo posta (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) e a mezzo fax.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi
4. Parimenti il Consigliere è tenuto ad eleggere distinto domicilio in caso di prolungata assenza personale e dei propri conviventi dalla abituale residenza.
5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. A tal fine si computa il giorno della consegna, ma non quello della riunione
7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora, ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti
8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza
10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima, non sia stata depositata in segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 20 - Seduta di prima convocazione.

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno 9 (nove) Consiglieri.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza

Art. 21 - Seduta di seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 6 (sei) Consiglieri.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.
3. Quando però l'avviso per la convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei modi di cui al precedente art. 19.

Art. 22 - Ordine del giorno.

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5 dell'art. 18.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 - Sedute - Adempimenti preliminari.

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche o integrazioni per fatti personali.

Art. 24 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25 - Ordine durante le sedute.

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 26 - Sanzioni disciplinari.

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può richiedere di fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco, sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27 - Tumulto in aula.

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 28 - Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 29 - Svolgimento interventi.

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati per non più di cinque minuti.

Art. 30 - Durata interventi.

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto ai componenti del Consiglio Comunale. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/00;

b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

e) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

2. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

3. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se lo stesso persiste nel suo atteggiamento.

4. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 31 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dai votanti immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 32 - Fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 33 - Udienze conoscitive.

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i Responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 34 - Dichiarazione di voto.

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. In caso di dissenso dal proprio gruppo, ciascun Consigliere può formulare distinta dichiarazione di voto.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 35 - Verifica numero legale.

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero di Consiglieri previsto dagli artt. 20 e 21. Se ciò non avviene entro venti minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 36 - Votazione.

1. I Consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, secondo quanto stabilito dal Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti

Art. 37 - Irregolarità nella votazione.

Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 38 – Segreteria, registrazione e verbalizzazione dell'adunanza.

1. Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Segretario comunale. Ad esso possono essere richieste informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione.
2. Il Segretario comunale è tenuto altresì alla redazione dei processi verbali delle deliberazioni nei quali andranno menzionati i Consiglieri intervenuti, le modalità e l'esito delle votazioni. Se un consigliere intende che il proprio intervento sia riportato integralmente deve consegnare il testo scritto dello stesso, fatta salva la richiesta di una breve e specifica dichiarazione. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 23 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono inoltre registrate a mezzo di apposito impianto con riproduzione su supporto digitale. Tutto il materiale di registrazione è conservato agli atti e trasmesso in copia integrale, legalmente sottoscritto, ai Capigruppo consiliari entro 15 giorni dalla seduta.

Art. 39 - Segretario - Incompatibilità.

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40 - Diritto all'informazione dei Consiglieri.

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dai Responsabili degli uffici e dei servizi, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del Responsabile del Servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta ad una istituenda Commissione consiliare. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e del delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 41 - Interrogazioni.

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero o meno, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare; ovvero nella richiesta di dati ed informazioni relativi all'attività amministrativa.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

Art. 42 - Interpellanze.

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco stesso circa i motivi, gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

Art. 43 - Svolgimento delle interpellanze.

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti

2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica, e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 44 - Mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 45 - Svolgimento delle mozioni.

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 46 - Emendamenti alle mozioni.

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 47 - Ordini del giorno riguardanti mozioni.

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 48 - Votazione delle mozioni.

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In questo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.